

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 7 marzo 2016, n. 53

L.r. 37/85 e s.m.i. – Autorizzazione approfondimento cava di calcare da taglio in località “CASA DI CAMPO” – Co-mune di APRICENA (FG) sulle particelle 13-14p-60p del Foglio 17– ditta SAMMARCO MARMI s.a.s. - APRICENA (FG).

L'anno 2016, addì 07 del mese di Marzo, presso la sede della Sezione Ecologia in Modugno, z.i. (BA) Via delle Magnolie, 6/8.

IL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma , artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;
- VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;
- VISTO il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02/11/2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'*interim* della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificate nel citato atto.

- Sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio competente, come da apposita relazione in atti n.11 del 23/02/2016, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- esercente della cava di calcare da taglio in località CASA DI CAMPO, ricadente su parte delle particelle 13-14-60 del Foglio 17 di APRICENA (FG) è la Ditta SAMMARCO MARMI sas, con sede in APRICENA (FG) giusto ottemperanza al disposto dell'art.23, N.T.A. del PRAE approvato con D.G.R. 580/07 e s.m.i., avvenuta con lettere acquisite ai prot. n.4892 del 23.8.07 e n.5654 del 26.9.07;
- con la Determina n.53/AEC del 08.03.2012 è stata autorizzata la ripresa dei lavori estrattivi nella cava di che trattasi, sospesi con la Determina n.21/AES del 08.02.2011, per aver effettuato scavi abusivi in difformità del piano di coltivazione presentato;
- con istanza acquisita agli atti il 17/05/2010 al prot. n.4250, la Società ha richiesto, ex art.8 l.r. 37/85, l'approfondimento della cava in questione;
- gli elaborati progettuali integrativi sono stati acquisiti il 02/10/2014 al prot. n.13781;
- il procedimento amministrativo è stato avviato con la nota n.12211 del 10/12/14 di richiesta dei pareri agli Enti/Uffici, così come disposto dall'art.13 della l.r. 37/85 e s.m.i.;
- il Servizio Foreste Sezione di Foggia con nota n.27410 del 09/11/15, ha comunicato che il terreno di che trattasi non è soggetto a vincolo idrogeologico;
- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio del Comune di Apricena con determina n.223/480 del 14.07.15, ha escluso dall'assoggettamento a procedura V.I.A. il progetto di approfondimento della cava in questione subordinandolo al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - evitare, in sede di ripristino finale, la piantumazione di specie arboree soprattutto lungo il ciglio di cava e di favorire la libera evoluzione delle specie vegetali lasciando spazio ad una naturale ricomposizione dei corridoi ecologici;
 - mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza del cantiere;
 - rispetto delle condizioni riportate nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269, D.L.vo 152/2006 rilasciato dalla Provincia di Foggia n.61356 del 10/09/2014;
 - rispetto degli accorgimenti e mitigazioni previsti nella relazione ambientale e nella relazione idrologica – idrogeologica con particolare riguardo alla protezione delle falde;
 - di risolvere le incongruenze in merito alla quota di approfondimento tra quanto riportato nella relazione ambientale (-60) e nel piano di coltivazione (-40) fermo restando che il presente pare è riferito a quanto previsto nella relazione ambientale;
 - per quanto attiene alla prescrizione di cui all'ultimo punto della determina VIA, si precisa che l'approfondimento, così come riportato in tutti gli elaborati del piano di coltivazione si fermerà in ogni caso alla quota di 30 m.s.l.m.;
- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio del Comune di APRICENA, con successiva nota n.15457 del 21.09.15 ha espresso, ex art.13, l.r.37/85, parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni della determinazione n.223/480 del 14/07/2015 di verifica di assoggettabilità a VIA, ed ha comunicato di avere provveduto alla pubblicazione con avviso affisso all'albo pretorio al n.328 del 05/03/2015 e che durante la fase di pubblicazione non son intervenute osservazioni;
- l'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso con nota n.1741 del 26/02/15 ha comunicato che i terreni in oggetto non risultano gravati da uso civico;
- l'Autorità di Bacino della Puglia con nota n.11262 del 04.08.15, ha comunicato che non sussistono condizioni di incompatibilità sull'area interessata dall'apertura della cava in oggetto con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del PAI approvato a condizione che: 1) *sia esaminata la protezione della falda idrica da parte dello spessore roccioso interposto fra il fondo cava e la stessa falda, così come previsto nel p.to B) della delibera di codesto Servizio n.115/2010;* 2) *la ditta dovrà garantire costantemente, in fase di*

coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;

- per quanto attiene alla condizione di cui al punto 1) del parere AdB su indicato, si prende atto che il progetto prevede un franco dalla falda non inferiore a mt. 20, e che tale spessore è stato già ritenuto idoneo dall'AdB per altri progetti di cave limitrofe facenti parte dello stesso bacino estrattivo di Apricena;
- il Servizio Urbanistico Regionale, con nota n.8961 del 25/11/15 ha comunicato che l'intervento non essendo soggetto a VIA di competenza regionale o provinciale, per cui il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica o l'accertamento compatibilità paesaggistica ex art.90 e 91 NTA PPTR è di competenza dell'associazione dei comuni delegata giusta DGR n.841/2010;
- il RUP dell'Servizio Tecnico del Comune di Lesina con determina n.39/2015 prot. n.16661 del 07/12/2015, trasmessa alla ditta ed all'Assessorato Regionale Urbanistica, ha concesso *l'autorizzazione paesaggistica intercomunale prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e s.m.i., dall'art.31 della l. 56/80, l.r. 20/2001 e l.r. 20/2009 per le opere oggetto di autorizzazione così come descritte negli elaborati progettuali a firma Geol Roberto Suzzi, la quale diventa efficace a partire dal 60° giorno dalla data di ricezione da parte dell'Ente Regionale deputato al controllo.* (cod. pratica su S.I.T. AP71004-4-2015)
- il tecnico progettista con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, acquisita al prot. n.947 il 26/01/2016, ha dichiarato e asseverato che dall'esame della cartografia del PPTR vigente: 1) l'area della cava non è interessata né da beni paesaggistici, ex art.7, comma 6 NTA PPTR, né da ulteriori contesti, ex art.7, comma 7 NTA PPTR; 2) nella stessa area sono del tutto assenti le zone di interesse archeologico quali beni paesaggistici, ex comma 3, art.75 NTA PPTR e le aree a rischio archeologico quali ulteriori contesti, ex comma 2, punto c, art.76 NTA PPTR.
 - con riferimento al punto 2) si evidenzia che il progetto di coltivazione prevede il solo approfondimento dell'attuale fondo cava la cui profondità a partire dal piano campagna originario varia dai 25 mt. ai 60mt.;
- l'area di cava è in disponibilità della ditta SAMMARCO MARMI fino al 31/07/2017 giusto contratto di fitto con la Società proprietaria FIDEL srl del 18/05/08, registrato a San Severo il 24/07/08 al n.3424.
 - Sentita in merito al rinnovo del contratto suddetto il cui periodo di validità è ben inferiore ai diciotto anni previsti per completare la coltivazione, la Società con lettera del 16/02/2016 ha comunicato *che il rinnovo avverrà entro la naturale scadenza e chiesto esplicitamente che l'atto autoritativo in fase di rilascio faccia riferimento all'attuale contratto;*

Ritenuto di proporre il rilascio alla ditta SAMMARCO MARMI, ai sensi dell'art.8 della l.r. 37/85, dell'autorizzazione all'approfondimento della cava in oggetto indicata con scadenza 31/07/2017, così come richiesto dall'istante, e di impartire prescrizioni ed ordini nei termini di cui alla relazione n.11 del 23/02/2016;

verifica ai sensi del DLgs 196/2003 garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della struttura provinciale interessata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

DETERMINA

la ditta SAMMARCO MARMI s.a.s., con sede in APRICENA (FG) – Via Matteotti, 1b – P.IVA 01695890713, (accomodatario LEGGIERI Antonio, nato il 22/09/1965 a San Severo (FG), residente ad Apricena (FG) in Corso Gen. Torelli n.71, di seguito denominato Esercente, è

AUTORIZZATA

fino al 31/07/2017 ai sensi dell'art.8 della l.r. 37/1985, ad approfondire la coltivazione della cava di calcare da taglio sita in località "CASA DI CAMPO" nel comune di APRICENA (FG), su terreni in disponibilità della Ditta medesima, identificati catastalmente al Foglio n.17 particelle n.13-14p-60p, superficie di 2.5000 ettari delimitata da 9 vertici, da individuarsi sul terreno con pilastri saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno 25x25x30 cm, riportanti l'anno di apposizione (2016) ed il numero di riconoscimento da 1 a 9, così come indicati nella planimetria allegata, parte integrante delle presente determina.

- 1) Entro una settimana dalla data di notifica della presente la ditta deve provvedere all'apposizione dei pilastri come sopra indicato;
- 2) Prescrizioni ed obblighi dell'Esercente:
 - a. dovrà attenersi oltre alle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti sentiti riportati in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, anche a quanto indicato nella documentazione tecnica prodotta, acquisita al prot. n.13781 del 02/10/2014;
 - b. realizzare entro tre mesi dalla notifica del presente atto:
 - le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava autorizzato, con cancelli e rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a m. 2, oppure con file di blocchi a costituire un muro di pari altezza privo di varchi per bambini o animali di piccola taglia e l'apposizione di cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi";
 - le opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno;
 - l'apposizione all'accesso della cava del cartello riportante le indicazioni circa l'atto autoritativo, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione;
 - porre in opera le reti para massi sui primi 30 metri delle pareti di scavo sovrastanti le rampe, i blocchi lungo i cigli ed il tappeto in pietrame ammortizzante sulle pedate dei gradoni e/o vie di carreggio nei punti individuati dalla verifica caduta massi e riportati sull'elaborato Tav.7;
 - c. condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero dell'area di cava, secondo le modalità previste dal progetto approvato così come dettagliato negli elaborati elencati al suddetto punto a., e comunque in maniera tale da garantire sempre:

- la sicurezza dei luoghi, la stabilità generale delle pareti di scavo;
 - la presenza di un franco di roccia in posto di sicurezza sopra il livello statico dell'acquifero in zona di almeno 20 metri;
- d. trasmettere alla scrivente Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive:
- entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine di cui al precedente punto b. la corografia con le coordinate geografiche dei vertici e la relativa documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta posa in opera dei suddetti capisaldi, dei cartelli e di tutto quanto prescritto allo stesso punto;
 - entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nonché l'attestazione di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n.1-2-3 del 2014;
- e. la presente autorizzazione, è subordinata, altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di Igiene e Sicurezza sul lavoro, di Gestione dei Rifiuti Estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria:
- la cava deve essere tenuta in attività e le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
 - per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivanti dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti l'Esercente e/o il direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
 - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi e del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cui al sub c.;
 - l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data prevista di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - devono essere poste in opera tutte le misure che la moderna tecnica offre per il contenimento delle polveri e dei rumori;
 - *qualora nel corso dei lavori fossero rinvenuti reperti archeologici l'Esercente è tenuto a sospendere i lavori e comunicarne il ritrovamento allo stesso Centro operativo per l'archeologia della Daunia di Foggia (telefono 0881/725458);*
 - *in ciascuna fase dei lavori deve essere garantita con l'adozione di adeguate misure la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;*
 - *le opere complementari connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione;*
 - *lo scavo a confine potrà avvenire solo con quelle ditte confinanti regolarmente autorizzate ad esercire cave, con cui si è stipulata la specifica convenzione regolarmente registrata. In ogni caso non si può creare a confine un gradone unico per l'intero approfondimento, il fronte deve sempre essere gradonato ed attrezzato così come da verifica stabilità e caduta massi in atti;*
- f. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a 2,5000 ettari, si stabilisce l'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) come garanzia finanziaria, così come fissato dalle NTA del PRAE. Tale garanzia può essere resa anche sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 31/07/2019, ex D.G.R. Puglia n.692/2011, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere previste dal piano di recupero. Detta garanzia potrà essere svincolata solo dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la

Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

- g. la presente autorizzazione valida fino al 31/07/2017 potrà essere prorogata, ai sensi di legge, su istanza degli interessati aventi diritto, da presentarsi prima della scadenza nei termini previsti, qualora sussistono motivati interessi di produzione e di completamento dell'opera pubblica;
- h. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- i. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;
- j. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata al parere favorevole da parte della Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive. Detti manufatti saranno di fatto considerati "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'Esercente del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse. I Comuni provvederanno a determinare ed a riscuotere gli oneri di urbanizzazione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. n.785;
- k. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionale e regionali in materia di attività estrattiva;
- l. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
- m. l'autorizzazione scade di diritto in caso di mancata proroga e, comunque, all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;
- n. ottenuto il titolo autorizzativo, e comunque prima di dare inizio ai lavori, l'Esercente:
 - deve adempiere agli obblighi di cui agli artt.6-24 e 28 del DPR 128/59 ed agli artt.6-9-20 e 52 del D.L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e sicurezza sul lavoro, trasmettendo 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori la denuncia di esercizio DE, utilizzando il modello predisposto dall'Servizio, il documento di sicurezza e salute DSS e l'attestato sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e degli impianti;
 - deve consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico ed al Dirigente della Sezione Ecologia;
- d) sarà notificato in copia alla ditta SAMMARCO MARMI, al SINDACO di APRICENA (FG)
- e) Il presente atto, composto da n°08 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive delegato
Ing. Angelo Lefons